

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, BLOISE e BARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1969

Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 13 dicembre 1965, n. 1366, si provvede a « normalizzare l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardia di pubblica sicurezza, sbloccandolo dall'immobilismo che lo aveva contraddistinto fino a quel momento e adeguandolo — con un ritardo di ben 10 anni! — a quello degli ufficiali delle altre Forze armate.

Le nuove norme, però, mentre apportavano sensibili vantaggi agli elementi giovani, non ne offrivano alcuno agli ufficiali più anziani, prossimi ad essere colpiti dai limiti di età e la cui carriera era stata già notevolmente ritardata non per aver demeritato, ma per non aver potuto beneficiare a tempo debito del sistema di cui sopra. Questa particolare situazione fu oggetto di una proposta di emendamento al disegno di legge e venne ampiamente rilevata nella relazione dell'onorevole Mattarelli alla Camera dei deputati in sede di approvazione del provvedimento. In detta relazione, tra l'altro si legge: « Bisogna tener presente che quando, nel 1955, venne approvata la

legge 12 novembre 1955, n. 137, concernente norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, Marina e Aeronautica, si determinò una legittima aspettativa anche per gli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza. Se il disegno di legge, adesso al nostro esame, fosse stato approvato molto tempo fa, oggi questi ufficiali non si troverebbero in condizioni di veder scoccare il termine per il collocamento a riposo, senza la possibilità di raggiungere il traguardo dell'avanzamento. Si tratta di una aspirazione umana, che la Commissione dovrà valutare ». La questione infatti aveva un aspetto decisamente umano che non poteva essere disatteso in quanto, se da una parte la nuova legge si presentava come un atto riparatore di giustizia verso gli ufficiali di pubblica sicurezza, dall'altro creava marcate sperequazioni fra giovani ed anziani, concedendo ai primi tutti i vantaggi da essa previsti e rimanendo completamente inoperante per i secondi, i quali ultimi non solo continuavano a restare nella loro posizione di inferiorità verso gli ufficiali delle

altre Forze armate, ma venivano a subire una grave mortificazione nei confronti dei colleghi più giovani del loro stesso ruolo, unici beneficiari del provvedimento che stava per essere approvato. Come si è detto, si pensò allora di apportare delle modifiche al disegno di legge. Ma l'approssimarsi delle ferie natalizie e la necessità di varare il provvedimento prima della fine dell'anno, indussero i membri delle Commissioni del Senato e della Camera a non presentare emendamenti che ne avrebbero ritardata ancora l'entrata in vigore. A salvaguardia però delle legittime aspettative degli ufficiali più anziani, venne approvato un ordine del giorno, *integralmente accettato dal Governo*, nel quale il Governo stesso veniva impegnato a provvedere, con tutta sollecitudine, agli atti normativi di necessità. Nelle sue finalità il documento *prevedeva che « gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non valutati oppure idonei e non iscritti in quadro, che siano raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo entro quattro anni a decorrere dal 31 dicembre 1965, possono richiedere entro il 1969 di essere collocati, con la medesima decorrenza, nella posizione di « a disposizione » e che gli ufficiali collocati a disposizione ai sensi del comma precedente, se non possono conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado più anziani, siano tuttavia valutati e, qualora dichiarati idonei, siano promossi sotto la data del giorno precedente a quello di raggiungimento del limite di età, applicando ai medesimi la norma di cui all'articolo 57 del disegno di legge oggi in approvazione »*. La legge, pertanto, veniva finalmente approvata il 13 dicembre 1965.

Dopo due anni il Governo manteneva — sia pure soltanto in parte — l'impegno assunto col citato ordine del giorno. Infatti la successiva legge 23 gennaio 1968, n. 22, sopravveniva a sanare molte delle lamentate sperequazioni, prevedendo l'estensione dei benefici in esame agli ufficiali che avevano riportato almeno una valutazione e che raggiungevano i limiti di età fino al 1968.

Restavano però ancora fuori pochi ufficiali, i più anziani, che, in quanto prossimi ai limiti di età, non avrebbero potuto entrare nel meccanismo stabilito dalle nuove norme (*tre valutazioni, passaggio in soprannumero, collocamento « a disposizione » essere meritevoli promozione al grado superiore*). Ma l'impegno assunto dal Governo doveva essere rispettato e perciò si tentò di mantenerlo con un successivo provvedimento. Evidentemente la questione andava risolta secondo un principio di gradualità:

1° tempo - *in via generale*: recezione dell'intero complesso normativo, che prevedeva il sistema di « avanzamento normalizzato », già sperimentato, da oltre 10 anni, presso le altre Forze armate e del quale ora venivano a beneficiare la quasi totalità degli ufficiali del Corpo e, in particolare modo, gli elementi più giovani (legge 13 dicembre 1965, n. 1366);

2° tempo - *in via particolare*: estensione dei benefici a quegli ufficiali che stavano per essere colpiti dai limiti di età, aventi però almeno una valutazione (legge 23 gennaio 1968, n. 22);

3° tempo - *in via eccezionale e del tutto transitoria*: estensione dei benefici ai rimanenti *pochissimi* ufficiali che, per la loro età avanzata, non potevano rientrare nel meccanismo previsto dalla legge.

E così, dopo le prime due fasi giunte felicemente a conclusione, anche l'ultima stava per essere realizzata quando sopravvenne la fine della quarta legislatura a fermarne l'*iter* già percorso a metà. Infatti il disegno di legge che si sottopone ora alla approvazione, è stato già approvato integralmente dalla 1^a Commissione permanente del Senato, dopo aver ricevuto tutti i crismi delle altre Commissioni interessate (finanze, tesoro, difesa), nella seduta del 10 marzo 1968. Della sua rispondenza ai principi di equità ed alle esigenze del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza fanno fede gli atti delle Commissioni del Senato che, come sopra detto, lo

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esaminarono attentamente e lo approvarono legittimamente nella passata legislatura. Ora si tratta soltanto di dare forma di legge a questo provvedimento che completa il ciclo di applicazione (la 3^a fase) delle nuove norme d'avanzamento per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Si tratta cioè, con un modestissimo onere finanziario, di includere nella disciplina — e quindi nel novero dei previsti benefici di tali norme — poche unità di anzianissimi ufficiali del Corpo, che sono poi quelli che nei momenti cruciali dell'immediato dopoguerra si prodigarono per la tutela dell'ordine pubblico sulle martoriate piazze di Italia.

Peraltro, si fa osservare che il provvedimento sarebbe del tutto provvisorio, cessando di avere effetto nel 1971, cioè quando tutti gli ufficiali avranno la possibilità di trovarsi nelle condizioni fissate dal nuovo sistema di avanzamento.

In conclusione, il disegno di legge in questione, già approvato integralmente nella precedente legislatura e che ora si ripresenta senza alcuna modifica, costituisce un atto di doverosa giustizia verso pochi e benemeriti ufficiali, i quali peraltro conseguirebbero la promozione al grado superiore (soltanto previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento) il giorno prima di lasciare il servizio. Esso, pertanto, non lederebbe alcun interesse preconstituito, ma si limiterebbe a dare un riconoscimento morale ed un modesto riconoscimento economico (la pensione del grado superiore) a chi, senza aver mai demeritato, non potè conseguire l'avanzamento a causa del ritardo con cui la legge base — già vigente da oltre 10 anni nelle altre Forze armate — venne recepita, e che ora non può fruire dei benefici da tale legge previsti a causa dei sopraggiunti o sopravvenienti limiti di età.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non ancora valutati per l'avanzamento al grado superiore, che siano stati raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio negli anni 1966, 1967, 1968, ove non abbiano conseguito alcuna promozione dopo l'approvazione della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono valutati per l'avanzamento e, qualora dichiarati idonei, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vennero raggiunti dai detti limiti, e collocati in posizione ausiliaria.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 22, sono estese agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si troveranno nelle stesse condizioni previste in tale articolo negli anni 1969, 1970 e 1971.

Art. 3.

All'onere di lire 12.709.655 derivante dalla attuazione dell'articolo 1 della presente legge per l'anno 1968 si farà fronte mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento di cui al capitolo 1459 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge si farà fronte mediante riduzione di eguale importo degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.